

Sanatorie fiscali 2003 – Conversione in Legge del D.L. 143/2003

4 Agosto 2003

Si fa seguito ai [Condoni fiscali 2003 – Nuovi termini di adesione del 25 giugno 2003](#) per comunicare che il Parlamento ha convertito definitivamente in legge il Decreto Legge 24 giugno 2003, n.143 con il quale è stata disposta, tra le altre, la riapertura dei termini per aderire alle forme di sanatoria fiscale previste dalla Legge Finanziaria 2003 (Cfr. [Le sanatorie fiscali della legge finanziaria 2003 – Modifiche normative e chiarimenti ministeriali del 28 febbraio 2003](#)).

In particolare, l'art.1 del D.L.143/2003 fissa al **16 ottobre 2003** il termine per effettuare i versamenti necessari per accedere alle diverse forme di sanatoria fiscale previste dalla legge 289/2002.

La riapertura del termine al 16 ottobre p.v. riguarda **i contribuenti che sino ad oggi non hanno aderito ai condoni fiscali, non avendo effettuato i versamenti necessari per le definizioni agevolate.**

Tali soggetti hanno quindi la possibilità di versare, entro il prossimo 16 ottobre, quanto dovuto per aderire alle seguenti sanatorie fiscali:

- “concordato per il gli anni pregressi” (art.7, legge 289/2002)
- “integrativa semplice” (art.8, legge 289/2002);
- “condono tombale” (art.9, legge 289/2002);
- “definizione degli omessi o ritardati pagamenti” (art.9-bis, legge 289/2002);
- “definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'INVIM” (art.11, legge 289/2002);
- “definizione dei carichi di ruolo pregressi” (art.12, legge 289/2002);
- “regolarizzazione delle scritture contabili” (art.14, legge 289/2002);
- “definizione delle liti potenziali” (art.15, legge 289/2002);
- “chiusura delle liti fiscali pendenti” (art.16, legge 289/2002).

Da segnalare, in quest'ambito, che con successivi provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno fissati, rispettivamente, gli ulteriori termini normativi connessi all'adesione alle sanatorie, nonché quelli relativi alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni necessarie per perfezionare le definizioni agevolate.

Tra le altre novità introdotte dal provvedimento approvato si segnala:

- per il “condono tombale” ai fini IVA, viene prevista la riduzione al 20% del costo per aderire alla sanatoria, quando l'importo da versare supera Euro 11.600.000;
- è stato ridotto dal 10% al 5% il costo di affrancamento delle perdite, qualora queste superino i Euro 250.000.000;
- per quanto attiene agli effetti penali del “condono”, viene precisato che il “condono” operato da soggetti diversi dalle persone fisiche estende i suoi effetti preclusivi anche nei confronti di tutti coloro i quali hanno commesso i reati non più punibili.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sul fatto che, in sede di discussione parlamentare, è stato approvato un emendamento (attuale art.1, comma 2-duodecies del testo del Decreto convertito) che estende la possibilità di provvedere alla regolarizzazione contabile anche in relazione alle rimanenze dei contratti di appalto di durata pluriennale parzialmente omesse e non solo per quelle del tutto non contabilizzate.

L'emendamento approvato si ritiene, in attesa dei necessari chiarimenti dell'Amministrazione, possa risolvere i limiti della precedente normativa che non ha consentito alle imprese edili di procedere, dopo avere definito la relativa posizione fiscale con il “condono tombale”, alla regolarizzazione delle propria contabilità, per l'impossibilità di sanare la precedente “parziale” iscrizione delle rimanenze di opere in corso di esecuzione. La regolarizzazione, infatti, era prevista, solo nel caso in cui l'impresa avesse omesso integralmente l'iscrizione dei corrispettivi o dei costi e, quindi, avesse occultato del tutto il corrispondente valore delle rimanenze delle opere stesse.

La normativa, ora, sembra poter consentire l'accesso alla regolarizzazione delle scritture contabili con riferimento sia all'iscrizione di quantità di lavori relativi a contratti d'appalto di durata pluriennale non valutate in precedenza, sia all'iscrizione, quali attività parzialmente omesse, di un maggior valore relativamente a lavori contabilizzati per un importo inferiore a quello effettivo.

Nel corso della discussione parlamentare, inoltre, è stato accolto dal Governo un importante ordine del giorno (derivante dalla trasformazione di un emendamento auspicato dall'ANCE) che impegna il Governo, in sostanza, a rendere possibile la regolarizzazione contabile nel bilancio in corso al 1° gennaio 2003 (essendo già approvato quello chiuso al 31 dicembre 2002), escludendo eventuali accertamenti per tali motivi da parte degli organi competenti, per il periodo d'imposta 2002.

Con riserva di comunicare tempestivamente ulteriori informazioni sulla pubblicazione della Legge di conversione e sulle successive pronunce ministeriali, si porgono distinti saluti.